

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE n. 17549

Oggetto: Approvazione del “Disciplinare per il conferimento di contratti per incarichi post-doc e per incarichi di ricerca ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240”.

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 31 ottobre 2025 alla presenza di n.33suoi componenti su un totale di n. 34

premesso che

- l’art. 22-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) introdotto dall’art. 1-bis, comma 1, decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79 (in G.U. 06/06/2025, n. 129) stabilisce che: “Fermo quanto previsto dall'articolo 22, le istituzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo possono stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati 'incarichi post-doc', finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni”;
- l’art. 22-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) introdotto dall’art. 1-bis, comma 1, decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79 (in G.U. 06/06/2025, n. 129) stabilisce che: “Le istituzioni di cui all'articolo 22, comma 1, possono conferire ‘incarichi di ricerca’ finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca”;
- in data 24 ottobre 2025 è stata data l’informativa alle Organizzazioni Sindacali, in adempimento di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 123, comma 10, lett. a) e 5, comma 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca - periodo 2019 – 2021.

Visto

- il D.Lgs. n. 165/2001 titolato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.Lgs. n. 213/2009 riguardante il “Riordino degli enti di ricerca in attuazione della legge 27 settembre 2007, n. 165”;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 titolata “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e successive modifiche ed integrazioni e, specificatamente, gli artt. 22-bis e 22-ter come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79 (in G.U. 06/06/2025, n. 129) che attribuisce, tra gli altri, agli enti pubblici di ricerca la possibilità di conferire, contratti di lavoro a tempo determinato ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione denominati incarichi post-doc ed, altresì, incarichi di ricerca

finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor;

- l'art. 22-bis, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che stabilisce che, tra le altre istituzioni, gli enti di ricerca disciplinino con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc mediante l'indizione di procedure di selezione relative a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, volte a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc, nonché le modalità di svolgimento dello stesso, assicurando che la procedura di selezione preveda un colloquio orale, con possibilità che questo si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano;
- l'art. 22-ter, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che stabilisce che, tra le altre istituzioni, gli enti di ricerca disciplinino le modalità di conferimento degli incarichi di ricerca con apposito regolamento, prevedendo l'individuazione di una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, assicurando la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio, ad opera di una commissione;
- l'art. 22-bis, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo il quale per gli incarichi post-doc è corrisposto un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
- l'art. 22-ter, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo il quale per gli incarichi di ricerca è corrisposto un trattamento economico determinato dal soggetto che intende conferirli, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto del Ministro;
- il D.Lgs. n. 218/2016, n. 218 recante norme in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 592 del 6 agosto 2025 recante la definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca di cui agli artt. 22-bis e 22-ter, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il combinato disposto degli artt. 123, comma 10, lett. a) e 5, comma 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca - periodo 2019 – 2021, che prevede che: "Sono oggetto di sola informazione ai sensi dell'art. 5, comma 6, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma: a) gli statuti ed i regolamenti di ente o istituzione, limitatamente alle parti degli stessi che abbiano riflessi sul rapporto di lavoro".

Richiamato

- lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed, in particolare, l'articolo 12, comma 4, lettera i), relativamente alle attribuzioni del Consiglio Direttivo, il quale: "Adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti Disciplinari, in particolare in materia di elezioni, di organizzazione e funzionamento interni".

Considerato opportuno

- adottare un nuovo Disciplinare per il conferimento di incarichi post-doc e incarichi di ricerca per rispondere alle prescrizioni della normativa sopra citata e, dunque, al fine di disciplinare le modalità di selezione e conferimento dei contratti per incarichi post-doc e per incarichi di ricerca e per consentire, quindi, il perseguimento dei fini istituzionali dell'INFN

Considerata la proposta della Giunta Esecutiva

Con voti n.33 a favore

DELIBERA

1. di approvare l'allegato "Disciplinare per il conferimento di contratti per incarichi post-doc e per incarichi di ricerca ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. che il "Disciplinare per il conferimento di contratti per incarichi post-doc e per incarichi di ricerca ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240" entrerà in vigore dalla data della presente deliberazione.

Titolario	Disciplinare per il conferimento di contratti per incarichi post-doc e per incarichi di ricerca ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240		
Data GE		Data CD	31-ott-25
Componente di Giunta competente	Sandra Malvezzi, Marco Pallavicini,		
Persona Referente	Anna Di Virgilio		
Struttura Proponente	AC		
Direzione AC che ha curato l'istruttoria	Direzione Risorse Umane		
Tipologia di Atto (breve descrizione)	Disciplinare per il conferimento di contratti per incarichi post-doc e per incarichi di ricerca ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240		
Costo complessivo			
Copertura finanziaria anno	progetto	capitolo di spesa	importo
Allegato A1	Disciplinare per il conferimento di contratti per incarichi post-doc e per incarichi di ricerca ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240		
Note o riferimenti Atti precedenti			

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISCIPLINARE

PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI PER INCARICHI POST-DOC E PER INCARICHI DI RICERCA AI SENSI DEGLI ARTT. 22-BIS E 22-TER DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

SOMMARIO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Attribuzione, utilizzazione delle risorse e vincoli di spesa.....	4
TITOLO II – INCARICHI POST-DOC	5
Art. 3 – Durata e attività	5
Art. 4 - Requisiti di ammissione	6
Art. 5 – Il Contratto di incarico post-doc.....	6
Art. 6 – Proroga dell’incarico post-doc.....	7
TITOLO III – INCARICHI DI RICERCA.....	8
Art. 7 - Tipologia degli incarichi di ricerca	8
Art. 8 - Durata	8
Art. 9 – Procedure di conferimento diretto di contratti per incarichi di ricerca	8
Art. 10 – Requisiti di ammissione	9
Art. 11 – Tutor dell’attività.....	9
Art. 12 – Il contratto per incarico di ricerca	10
Art. 13 – Proroga e rinnovo	10
Art. 14 - Ulteriori procedure per il conferimento di incarichi di ricerca	11
Art. 15 – Trattamento economico per incarichi di ricerca conferiti a seguito di ulteriori procedure di selezione.....	12
TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI	12
Capo I – PROCEDURE DI SELEZIONE	12
Art. 16 – Attivazione delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi post-doc e incarichi di ricerca.....	12
Art. 17 – Bando di selezione	13
Art. 18 - Modalità di selezione.....	14
Art. 19 – Esclusione dalle procedure di selezione	15

Art. 20 - Modalità di presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni	15
Art. 21 – Commissione Esaminatrice	17
Art. 22 – Modalità di svolgimento delle selezioni per incarichi post-doc e incarichi di ricerca	18
Art. 23 – Termine del procedimento di selezione	20
Art. 24 – Graduatoria	21
Capo II – STIPULA E DISCIPLINA DEGLI INCARICHI	21
Art. 25 – Incompatibilità	21
Art. 26 – Stipula dei contratti	22
Art. 27 – Rinuncia alla stipula del contratto	23
Art. 28 – Durata complessiva dei contratti ed incarichi.....	23
Art. 29 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo dei rapporti di incarico	24
Art. 30 – Sospensione e proroga.....	24
Art. 31 – Obblighi dei titolari di incarichi	25
Art. 32 – Fruizione di attrezzature e servizi di Struttura e disciplina delle missioni	26
Art. 33 – Proprietà intellettuale.....	26
Art. 34 – Parità tra i generi	26
Art. 35 – Trattamento dei dati personali	27
TITOLO V– DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	27
Art. 36 – Disposizioni transitorie	27
Art. 37 – Disposizioni finali ed entrata in vigore	28
APPENDICE 1.....	29
APPENDICE 2.....	30

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISCIPLINARE

PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI PER INCARICHI POST-DOC E PER INCARICHI DI RICERCA AI SENSI DEGLI ARTT. 22-BIS E 22-TER DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

N.B.: in questo disciplinare l'uso del genere maschile, necessario per questioni di semplificazione e leggibilità, è da intendersi in modo inclusivo nel rispetto dei generi.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. L'INFN, di seguito anche Istituto, può stipulare, rispettivamente ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 introdotti dalla legge 5 giugno 2025, n. 79¹:
 - a) contratti per incarichi post-doc per ricerca scientifica o tecnologica ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di eventuale collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, distinti in n. 3 Fasce, denominati incarichi post-doc di Fascia 1, incarichi post-doc di Fascia 2, incarichi post-doc di Fascia 3. In relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere², il Direttore della Struttura INFN, nella richiesta di emissione del bando di selezione, individua la tipologia di ricerca e la fascia dell'incarico post-doc da conferire, finanziato in tutto o in parte su fondi ordinari dell'Istituto, ovvero finanziato da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. Gli importi annui lordi omnicomprensivi sono indicati nella Tabella riportata in Appendice 1 e vengono corrisposti in dodici mensilità;
 - b) contratti per incarichi di ricerca scientifica o tecnologica, finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un Tutor (come riportato al successivo art. 11 del presente disciplinare) distinti in n. 3 Fasce denominati incarichi di ricerca di Fascia 1, incarichi di ricerca di Fascia 2 e incarichi di ricerca di Fascia 3. In relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, il Direttore della Struttura INFN, nella richiesta di emissione del bando di selezione, individua la tipologia di ricerca e la fascia dell'incarico di ricerca da conferire, finanziato esclusivamente su fondi ordinari dell'Istituto, ovvero finanziato o cofinanziato con fondi provenienti da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi o da enti pubblici o privati, se previsto da accordo, contratto o convenzione con l'INFN. Gli importi annui lordi omnicomprensivi sono indicati nella Tabella riportata in Appendice 2 corrisposti

¹ Le Istituzioni menzionate dal combinato disposto dell'art. 22-bis, co. 1 e art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono le seguenti: università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, co. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

² Decreto MUR n. 592 del 6 agosto 2025

in dodici mensilità.

2. La titolarità degli incarichi post-doc e/o di ricerca non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Istituto, né può essere computata ai fini di cui all'articolo 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
3. L'INFN può, altresì, concorrere al finanziamento di incarichi post-doc e di incarichi di ricerca conferiti dalle Università o altri Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010 e s.m.i., rispettivamente, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca su tematiche coerenti con la propria attività istituzionale o per lo svolgimento di attività di introduzione alla ricerca e all'innovazione su tematiche coerenti con la propria attività istituzionale. La misura del finanziamento è individuata dal Direttore della Struttura INFN interessata in modo coerente con l'interesse dell'Istituto al raggiungimento dei propri obiettivi di ricerca.
4. Il presente disciplinare regola le modalità di selezione e di conferimento degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca. La Giunta Esecutiva può derogare, su motivate esigenze e nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 22-bis, comma 5 e 22-ter, comma 10, legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal Decreto MUR n. 592 del 6 agosto 2025, gli importi previsti nell'Appendice 1 e nell'Appendice 2. Laddove le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, gli importi seguiranno le indicazioni dei bandi stessi.

Art. 2 – Attribuzione, utilizzazione delle risorse e vincoli di spesa

1. Nell'ambito dei fondi ordinari, alle Strutture vengono assegnate annualmente le risorse destinate a finanziare incarichi post-doc e incarichi di ricerca su temi di interesse dell'Istituto.
2. Ciascun Direttore di Struttura, nell'ambito della disponibilità ricevuta, stabilisce la ripartizione delle risorse tra incarichi post-doc e incarichi di ricerca da conferire direttamente ed incarichi post-doc e incarichi di ricerca da cofinanziare con le Università ed altri Enti vigilati dal MUR o con enti privati, previa stipula di apposito accordo, contratto o convenzione con l'INFN o tra Strutture INFN e Dipartimenti Universitari.
3. Possono, inoltre, essere destinati al finanziamento o al cofinanziamento di incarichi post-doc e incarichi di ricerca, fondi ordinari vincolati e fondi esterni, qualora previsto dal progetto di ricerca.
4. L'INFN può, altresì, destinare risorse per finanziare incarichi post-doc e incarichi di ricerca con finalità particolari, destinati, ad esempio, ad incrementare l'internazionalizzazione, lo scambio di giovani studiosi, le pari opportunità o temi di ricerca di particolare interesse sociale. Per questo tipo di selezioni i concorsi saranno gestiti dagli uffici preposti in Amministrazione Centrale (AC). I vincitori svolgeranno le loro attività di ricerca presso le Strutture individuate dal bando stesso.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per gli enti pubblici di ricerca, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi

di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della citata legge e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della citata legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 (legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36), come risultante dai bilanci approvati³.

6. Il limite di spesa di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

TITOLO II – INCARICHI POST-DOC

Art. 3 – Durata e attività

1. Ciascun incarico post-doc conferito dall'INFN ha durata almeno annuale e può essere prorogato fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La durata complessiva degli incarichi post-doc fruiti dallo stesso titolare, anche se conferiti da istituzioni diverse, non può comunque essere superiore a tre anni, comprensivi di eventuali proroghe, anche non continuativi.
3. Il termine massimo di cui ai commi 1 e 2 è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA)⁴.
4. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi 1 e 2 non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in congedo per maternità o paternità, congedo parentale o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. L'incaricato post-doc svolge l'attività di ricerca, nonché di eventuale collaborazione alle attività didattiche e di terza missione nei limiti di una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare individuate nel bando di selezione, sotto la supervisione delle attività scientifiche da parte di un Responsabile scientifico del progetto/dell'attività assegnato al medesimo, senza orario di lavoro predeterminato. L'attività di ricerca sarà integrata con un'attività formativa proposta dal Responsabile, utile per la crescita professionale. Gli incaricati post-doc non potranno rivestire il ruolo di coordinatore delle Commissioni Scientifiche Nazionali (CSN) dell'Istituto, né svolgere il ruolo di Responsabile locale o nazionale di sigle relative agli Esperimenti di ognuna delle linee scientifiche dell'Istituto, né far parte di Commissioni Esaminatrici nelle procedure di selezione del personale INFN.

³ Art. 22-ter, comma 10, legge n. 240/2010

⁴ Art. 22-bis, comma 2, legge n. 240/2010

Art. 4 - Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero riconosciuto equivalente, al solo fine della partecipazione alle selezioni stesse, dalla Commissione Esaminatrice di cui al successivo art. 21.
2. Laddove sia compatibile con le caratteristiche dell'attività oggetto del bando, nonché con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono, altresì, partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di laurea magistrale o a ciclo unico e di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle graduatorie.
3. Tutti i requisiti per l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande. La valutazione del possesso dei requisiti è affidata al Direttore della struttura interessata; la valutazione del possesso del curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, se richiesto, è demandato al giudizio insindacabile della Commissione Esaminatrice di cui al successivo art. 21.

Art. 5 – Il Contratto di incarico post-doc

Nel contratto di incarico post-doc, sottoscritto dal titolare di incarico e dal Presidente devono essere indicati:

- a) la decorrenza e la durata dell'incarico;
- b) la sede di svolgimento dell'attività e l'indicazione del Responsabile scientifico del progetto/dell'attività;
- c) le attività di ricerca, di eventuale collaborazione alla didattica e di terza missione oggetto del contratto;
- d) gli obblighi del titolare di incarico di post-doc e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assicurativo relativo alla posizione;
- e) l'indicazione delle modalità con cui il titolare di incarico di post-doc è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso l'Istituto o presso la Struttura scientifica di riferimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;

- g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza e il rispetto delle norme interne dell'Istituto emanate in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel Codice Etico dell'Istituto.

Art. 6 – Proroga dell'incarico post-doc

1. Gli incarichi post-doc sono prorogabili fino alla durata complessiva di tre anni di cui all'art. 22-bis, comma 2, della legge 240 del 2010 nell'ambito della disponibilità di bilancio.
2. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. Eventuali proroghe dell'incarico di ricerca dovranno in ogni caso rispettare il limite di durata massima complessiva di 11 (undici) anni previsto dall'art. 22-ter comma 9, medesima legge, per l'ipotesi di concorrenza tra i contratti e gli incarichi ivi previsti.
4. La richiesta di proroga, per completare l'attività o per obiettivi legati al progetto di ricerca o per i casi previsti dal successivo Art. 30, deve essere autorizzata dal Direttore della Struttura dell'INFN interessata ed approvata dal Presidente dell'INFN con propria Disposizione, previo parere favorevole della Giunta Esecutiva.
5. La richiesta di proroga dell'incarico dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto alla Direzione Risorse Umane dell'Amministrazione Centrale. La richiesta del Direttore della Struttura dovrà indicare la durata della proroga ed essere corredata della relazione dell'incaricato post-doc, del parere favorevole del Responsabile scientifico del progetto/dell'attività, dell'attestazione della necessaria copertura finanziaria compresa la dichiarazione di accettazione del titolare di incarico.
6. La proroga è subordinata alla verifica della relativa copertura finanziaria nell'ambito del medesimo progetto di ricerca, accertata la disponibilità di bilancio.
7. Il termine massimo di cui al comma 1 del presente articolo, è derogabile unicamente, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva, al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

TITOLO III – INCARICHI DI RICERCA

Art. 7 - Tipologia degli incarichi di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca possono essere conferiti dall'INFN nelle aree scientifiche di interesse dell'Istituto. Il Direttore della Struttura INFN, nella richiesta di emissione del bando di selezione, individua la tipologia di ricerca e la Fascia dell'incarico di ricerca da conferire sulla base della complessità del progetto e dell'attività che il titolare dell'incarico di ricerca sarà chiamato a svolgere, sotto la supervisione di un Tutor. I requisiti di ammissione dei candidati sono descritti nel successivo art. 10.
2. La Giunta Esecutiva può derogare, su motivate esigenze e nel rispetto dei limiti previsti dall'art 22-ter, comma 10, legge 240/2010, gli importi previsti nell'Appendice 2, fatto salvo il caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Art. 8 - Durata

1. Ciascun incarico di ricerca conferito dall'INFN ha la durata minima di un anno e massima di tre anni, anche non continuativi, compresi eventuali rinnovi o proroghe.
2. La durata complessiva degli incarichi di ricerca fruiti dallo stesso titolare, anche se conferiti da istituzioni diverse, non può comunque essere superiore a tre anni, comprensivi eventuali rinnovi o proroghe, anche non continuativi.
3. Il termine massimo di cui ai commi 1 e 2 è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA)⁵.
4. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi 1 e 2 non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in congedo per maternità o paternità, congedo parentale o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 9 – Procedure di conferimento diretto di contratti per incarichi di ricerca

1. Fatto salvo quanto disciplinato nel successivo articolo 18 relativamente alle procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati, per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, l'Istituto può procedere al conferimento diretto di incarichi di ricerca, mediante avvisi pubblicati, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva, a cura della Direzione Risorse Umane dell'INFN nel sito internet dell'Istituto ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte

⁵ Art. 22-ter, comma 7, legge n. 240/2010

Disciplinare per il conferimento degli incarichi post-doc e incarichi di ricerca dell'INFN
approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. del

dei candidati.

2. L'avviso di manifestazione di interesse deve contenere gli elementi di cui al successivo articolo 17 – Bando di selezione, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), m).
3. Su proposta del Responsabile scientifico del progetto di ricerca e richiesta del Direttore, l'incarico di ricerca è conferito, mediante la stipula del contratto di cui al successivo Art. 12, direttamente al candidato con un curriculum ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia sul sito internet dell'Istituto. I termini di pubblicazione degli avvisi di manifestazione di interesse sono di almeno 10 giorni nella pagina web dedicata.
4. Quanto alle cause di esclusione ed ai conseguenti provvedimenti, vale tutto quanto previsto nel successivo articolo 19.

Art. 10 – Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alle selezioni ed alle manifestazioni di interesse di cui al precedente art. 9 i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione:
 - a. del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico o del titolo conseguito all'estero, riconosciuto equivalente dalla Commissione Esaminatrice al solo fine della partecipazione alla selezione stessa, conseguito da non più di sei anni;
 - b. di curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

Art. 11 – Tutor dell'attività

1. L'attività del titolare di incarico di ricerca è svolta sotto la supervisione e guida di un Tutor appartenente al gruppo che svolge la ricerca, il progetto o l'esperimento per il quale l'incarico è stato conferito.
2. Il Tutor avrà il compito di predisporre un piano volto a consentire l'introduzione alla ricerca e all'innovazione da parte del titolare di incarico di ricerca, con i relativi obiettivi, che dovrà essere sottoscritto entro e non oltre l'inizio dell'incarico di ricerca e dovrà garantirne l'osservanza supportando il titolare di incarico di ricerca nell'acquisizione delle competenze necessarie.
3. Il titolare di incarico di ricerca presenta al Presidente, un mese prima della fine di ogni anno di attività, una relazione sull'attività svolta, accompagnata da motivato giudizio del Tutor.
4. In caso di motivato giudizio sfavorevole del Tutor sull'attività svolta, il contratto può essere risolto.
5. Al termine del contratto, il titolare di incarico di ricerca presenta al Presidente una relazione sull'attività complessiva svolta, unitamente al giudizio del Tutor; tale relazione è necessaria

anche ai fini della richiesta di proroga o rinnovo, secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

6. Il Tutor, di norma, è nominato per l'intera durata dell'attività, ma può essere sostituito dal Direttore della Struttura INFN, sentito il Responsabile scientifico, in caso di impedimenti o necessità di ricerca.

Art. 12 – Il contratto per incarico di ricerca

Nel contratto per incarico di ricerca, sottoscritto dal titolare di incarico di ricerca e dal Presidente, devono essere indicati:

- a) la decorrenza e la durata dell'incarico;
- b) la sede di svolgimento dell'attività;
- c) il programma di ricerca, le attività di assistenza alla ricerca e comunque ogni ulteriore specificazione, il Responsabile scientifico ed il Tutor di riferimento;
- d) gli obblighi del titolare di incarico di ricerca e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assicurativo relativo alla posizione;
- e) l'indicazione delle modalità con cui il titolare di incarico di ricerca è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso l'Istituto o presso la Struttura scientifica di riferimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza e il rispetto delle norme interne dell'Istituto emanate in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei Codici di comportamento e nel Codice Etico dell'Istituto.

Art. 13 – Proroga e rinnovo

1. Gli incarichi di ricerca sono prorogabili e rinnovabili. La proroga e il rinnovo dovranno in ogni caso rispettare le condizioni e il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22-ter, comma 7, della legge 240 del 2010, nell'ambito della disponibilità di bilancio.

2. Il termine massimo, di cui al comma 1 del presente articolo, è derogabile unicamente, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva, al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini del computo del termine di cui al comma 1 non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. Eventuali rinnovi o proroghe dell'incarico di ricerca dovranno in ogni caso rispettare il limite di durata massima complessiva di 11 (undici) anni previsto dall'art. 22-ter comma 9, medesima legge, per l'ipotesi di concorrenza tra i contratti e gli incarichi ivi previsti.
4. La richiesta di proroga, per completare l'attività o per obiettivi legati al progetto di ricerca o per i casi previsti dal successivo Art. 30, e di rinnovo devono essere autorizzate dal Direttore della Struttura dell'INFN interessata ed approvate dal Presidente dell'INFN con propria Disposizione, previo parere favorevole della Giunta Esecutiva dell'Istituto, verificata la disponibilità di bilancio.
5. La richiesta di proroga o di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto alla Direzione Risorse Umane dell'Amministrazione Centrale. La richiesta del Direttore della Struttura dovrà indicare la durata della proroga ed essere corredata dalla relazione dell'incaricato alla ricerca, dal parere favorevole del Responsabile scientifico, dal parere del Tutor, dall'attestazione della necessaria copertura finanziaria compresa la dichiarazione di accettazione del titolare di incarico.
6. La proroga o il rinnovo sono subordinati alla verifica della relativa copertura finanziaria nell'ambito del medesimo progetto di ricerca, accertata la disponibilità di bilancio.
7. Il rinnovo dell'incarico di ricerca è sottoscritto dal titolare e dal Presidente dell'Istituto.

Art. 14 - Ulteriori procedure per il conferimento di incarichi di ricerca

1. L'INFN, nel pieno rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e su autorizzazione della Giunta esecutiva, può applicare ulteriori procedure di conferimento di incarichi di ricerca, quali quelle previste o accettate da Enti pubblici nazionali o sovranazionali o privati senza scopo di lucro sulla base di quanto stabilito in accordi o contratti o convenzioni con l'INFN.
2. L'INFN, nel pieno rispetto dei principi della trasparenza, pubblicità ed efficienza, può quindi conferire specifici incarichi di ricerca a soggetti che risultino selezionati e collocati in posizione utile nella graduatoria delle selezioni, in linea con la missione scientifica dell'Istituto, effettuate:
 - dai Ministeri, Istituzioni o organismi dell'Unione Europea o da organismi internazionali;
 - da altro organismo pubblico o privato senza scopo di lucro, noto nell'ambito della comunità scientifica per il finanziamento di progetti di ricerca e innovazione;

- dal partenariato nel caso di programmi Comunitari.

Art. 15 – Trattamento economico per incarichi di ricerca conferiti a seguito di ulteriori procedure di selezione

1. Il trattamento economico degli incarichi di ricerca attribuiti dall'INFN mediante le procedure previste all'articolo 14 dovrà tener conto di quanto stabilito dall'accordo, contratto o convenzione tra l'INFN e l'Ente pubblico nazionale o sovranazionale o privato finanziatore. Qualora l'accordo, contratto o convenzione prevedano trattamenti economici di maggior favore rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare, quest'ultimo non sarà applicato a garanzia del massimo vantaggio per il titolare di incarico di ricerca.
2. Il trattamento economico degli incarichi di ricerca dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art 22-ter, comma 5, legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed ai vincoli di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I – PROCEDURE DI SELEZIONE

Art. 16 – Attivazione delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi post-doc e incarichi di ricerca

1. L'avvio delle procedure selettive è affidato ai Direttori di Struttura che, tenuto conto delle specifiche finalità degli incarichi da conferire e compatibilmente con quanto previsto dal presente Disciplinare e dalla normativa di riferimento, individuano:
 - a) il numero, la tipologia e la Fascia dei contratti per incarichi post-doc/incarichi di ricerca da conferire e la relativa durata;
 - b) una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare in cui si collocano le posizioni richieste;
 - c) il Responsabile scientifico del progetto/dell'attività;
 - d) il Tutor da assegnare a ciascun titolare di incarico di ricerca;
 - e) l'impegno richiesto e la complessità delle attività da svolgere e la Fascia dell'incarico post-doc o di ricerca da conferire;
 - f) la Struttura INFN di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
 - g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare i costi degli incarichi;

- h) la copertura finanziaria;
- i) le modalità di selezione;
- j) i requisiti per la partecipazione;
- k) i titoli di valutazione ed eventuali pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- l) un termine, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione delle domande ed eventualmente la data in cui si svolgerà il colloquio.

La Giunta Esecutiva autorizza l'attivazione degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca, nell'ambito della disponibilità di bilancio dell'Istituto e tenuto conto dei vincoli di legge.

2. Il costo complessivo degli incarichi per il quale viene avviata la procedura deve trovare copertura nelle risorse già assegnate alla Struttura INFN richiedente l'emissione del bando di selezione nel bilancio dell'anno di emissione del bando stesso.
3. Tenuto conto di specifiche esigenze operative connesse alle attività di ricerca nonché di eventuali collaborazioni alle attività didattiche e di terza missione dell'Istituto nonché all'avvio dei progetti di ricerca, la Giunta Esecutiva può introdurre o autorizzare eventuali variazioni relative, ad esempio, ai requisiti di partecipazione alle selezioni, alle modalità di partecipazione alle stesse, ai titoli valutabili e relativi punteggi, alla composizione delle Commissioni Esaminatrici e alle procedure di valutazione, sempre nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
4. L'espletamento delle procedure selettive è effettuato presso le Strutture dell'INFN, salvo i casi di procedure di cui all'articolo 2, comma 4, svolte a cura dell'Amministrazione Centrale.

Art. 17 – Bando di selezione

1. Il bando di selezione, adottato con disposizione del Presidente, deve contenere:
 - a) il numero delle posizioni per le quali viene indetta la procedura selettiva, la tipologia e la relativa Fascia;
 - b) una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare nelle quali si collocano le posizioni richieste;
 - c) l'Istituto o la Struttura INFN di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività di ricerca;
 - d) la durata dell'incarico;
 - e) l'attività di ricerca, di eventuale collaborazione alla didattica e di terza missione oggetto del bando per incarico post-doc o il programma di ricerca e le attività di assistenza alla ricerca oggetto del bando per incarico di ricerca;

- f) le modalità di selezione;
 - g) i requisiti per la partecipazione;
 - h) i titoli di valutazione, con indicazione dei relativi punteggi massimi attribuibili;
 - i) il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra 2 (due) e 5 (cinque), che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - j) le informazioni utili rivolte ad accertare le competenze dei candidati;
 - k) le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e il termine di scadenza, indicati a pena di esclusione;
 - l) la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
 - m) il trattamento giuridico, economico, fiscale e previdenziale, nonché le specifiche funzioni, i diritti e doveri del titolare di incarico.
2. Il bando è pubblicato all'interno della sezione del sito istituzionale dell'Istituto, nonché reso pubblico sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea.
 3. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni non è inferiore a 10 (dieci) giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bando.

Art. 18 - Modalità di selezione

1. Gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 9, sono conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche relative a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare, volte a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto del bando di selezione mediante esame dei titoli, delle pubblicazioni e colloquio orale, anche in lingua diversa da quella italiana prevista dal bando di selezione, ad opera di una Commissione Esaminatrice.
2. Esclusivamente per le procedure di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di ricerca, la selezione può essere svolta per soli titoli, senza esame colloquio.
3. L'INFN si avvale di tecnologie informatiche per lo svolgimento delle procedure e per la diffusione dei bandi per il conferimento di incarichi post-doc e di ricerca, che verranno resi pubblici per via telematica nel sito internet dell'Istituto e del Ministero e dell'Unione Europea e, in caso di conferimento di incarichi cofinanziati, sui siti indicati dai soggetti che partecipano al finanziamento.
4. Le selezioni dei candidati ed il conferimento degli incarichi avvengono nel rispetto di principi di

pubblicità, trasparenza ed efficienza.

Art. 19 – Esclusione dalle procedure di selezione

1. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento dei contratti per incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca:
 - il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
2. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato provvedimento del Presidente o suo delegato indicato nella disposizione di nomina della Commissione Esaminatrice e notificata all'interessato.

Art. 20 - Modalità di presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni

1. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere compilate e trasmesse all'INFN esclusivamente in via telematica, accedendo all'apposita procedura informatizzata riportata alla pagina web del bando entro e non oltre il termine stabilito nel bando di selezione.
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
 - curriculum vitae privo dei dati sensibili e con autorizzazione alla eventuale pubblicazione nei termini di legge;
 - un elenco delle eventuali pubblicazioni;
 - copia di un valido documento di identità, che i candidati dovranno esibire in originale al momento del colloquio, se previsto.
3. Al fine della valutazione dei titoli, i candidati possono allegare alla domanda ulteriori documenti, tra i quali:
 - copie di contratti, incarichi e/o conferimenti attestanti l'avvenuto svolgimento di attività presso soggetti pubblici e/o privati;
 - diplomi di specializzazione e/o attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, sia in Italia che all'estero;
 - pubblicazioni o progetti o altri prodotti della ricerca, nel limite massimo previsto dal bando.

I candidati possono, inoltre, indicare nella domanda nome e cognome, affiliazione professionale ed indirizzo di posta elettronica di un massimo di due Referenti, che avranno la possibilità di inviare per via telematica una lettera di referenza entro il termine perentorio stabilito dal relativo bando

di selezione. Le lettere di referenza pervenute in modo diverso da quello previsto dal bando non saranno prese in considerazione.

4. Il titolo di studio richiesto dal bando ai fini dell'ammissione alla selezione deve essere conseguito presso università italiane o presso università straniere. Nel caso in cui il titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione sia stato conseguito all'estero, deve essere presentata una documentazione dettagliata del percorso formativo per consentire alla Commissione Esaminatrice, di cui al successivo art. 21, la dichiarazione di equivalenza, ai soli e limitati fini della partecipazione alla suddetta selezione.
5. Tutti i requisiti per l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande. La valutazione del possesso del titolo di studio richiesto ai fini dell'ammissione alla procedura è affidata al Direttore della Struttura INFN interessata; la valutazione del curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca è demandato al giudizio insindacabile della Commissione Esaminatrice.
6. Tutti i limiti previsti dal bando relativamente alla data di conseguimento del titolo di studio richiesto possono essere aumentati nei casi di seguito elencati e le motivazioni dell'estensione dovranno essere debitamente documentate nella domanda:
 - in caso di maternità: di 18 mesi per ogni figlio;
 - in caso di congedo parentale: del periodo pari alla durata del congedo utilizzato per ogni figlio, se superiore ai 30 giorni;
 - in caso di lunga degenza ospedaliera, di lunga malattia oltre i 90 giorni: di un periodo pari alla durata dei singoli eventi considerati.
7. Nel caso in cui un candidato che intenda partecipare a procedure di selezione sia parente entro il quarto grado, affine entro il secondo grado, convivente o coniuge di un dipendente o di un associato con incarico di ricerca nella Struttura INFN presso la quale è aperta la selezione, dovrà indicarlo nella domanda di partecipazione alla selezione.
8. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
9. Non sono ammesse altre forme di predisposizione o di invio delle domande di partecipazione alla selezione.
10. L'esame colloquio può svolgersi anche mediante videoconferenza che consenta la precisa identificazione e visualizzazione del candidato e la chiara trasmissione sincrona di audio e video, adottando soluzioni tecniche che assicurino, altresì, la pubblicità dell'esame colloquio nonché la sicurezza e tracciabilità delle comunicazioni. Per i candidati che non dispongono di idonea attrezzatura di connessione, l'INFN consente di svolgere il colloquio presso una Struttura INFN

previa richiesta e con esplicita approvazione del Direttore della Struttura stessa.

Art. 21 – Commissione Esaminatrice

1. Per ciascuna Struttura dell'INFN presso la quale sia previsto il conferimento di incarichi post-doc e di incarichi di ricerca, vengono nominate dal Presidente dell'Istituto, con propria disposizione, sentito il Direttore della Struttura medesima, una o più Commissioni Esaminatrici, composte da un Presidente, da almeno due Componenti e da un Segretario, garantendo, salvo motivata impossibilità, l'equilibrio di genere. Possono essere nominati supplenti che intervengono in caso di impedimento degli effettivi. Laddove le tematiche degli incarichi da conferire richiedano per la valutazione dei candidati provate competenze in materie specifiche, la Commissione può essere integrata da un componente aggiunto. Il Presidente e i Componenti effettivi e supplenti, possono essere scelti tra:

- a) ricercatori o tecnologi dell'Istituto o di altri enti di ricerca, con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando;
- b) professori o ricercatori dell'università, di cui almeno uno inquadrato nell'area scientifica affine al progetto di ricerca oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale;
- c) esperti nelle materie oggetto del bando.

Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione Esaminatrice.

2. Ciascuna di dette Commissioni dura in carica massimo due anni dalla data di nomina e giudica sui bandi per incarichi post-doc e incarichi di ricerca da conferirsi presso la Struttura stessa, la cui data di scadenza per la presentazione delle domande ricada entro il periodo di durata in carica. La composizione delle Commissioni è pubblicata sul sito dell'Istituto nella pagina dedicata.
3. Nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione è tenuta all'osservanza delle norme interne dell'Istituto emanate in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., nonché del Codice Etico dell'INFN.
4. Non possono far parte della Commissione Esaminatrice coloro che:
- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al IV grado compreso, o un

rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso così come disciplinato dall'art. 1 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolamentato dall'art. 1, commi 37 e ss. della legge citata con i candidati o con gli altri componenti della Commissione Esaminatrice;

- c) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c.⁶ con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- d) siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, ricoprano cariche politiche, siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni e Organizzazioni sindacali o dalle Associazioni professionali.

5. Con specifico riferimento alle caratteristiche dell'attività oggetto del bando di selezione per incarichi post-doc o alle caratteristiche del progetto di ricerca oggetto del bando di selezione per incarichi di ricerca, la Commissione adotta i criteri e i parametri ai quali attenersi prima di procedere alla valutazione dei candidati.

6. Tra i requisiti in possesso dei candidati, sono valutabili:

- il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente (qualora lo stesso non costituisca unico requisito di ammissione alla selezione);
- i diplomi di specializzazione;
- la documentata frequenza di corsi di dottorato (qualora il titolo di dottorato non costituisca unico requisito di ammissione alla selezione) o di perfezionamento post-laurea;
- lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e/o privati con contratti, borse di studio o incarichi, pubblicazioni o progetti o altri prodotti della ricerca.

Tali requisiti, sopra elencati, devono essere attinenti alle attività previste nel bando e possono essere stati conseguiti sia in Italia che all'estero.

Art. 22 – Modalità di svolgimento delle selezioni per incarichi post-doc e incarichi di ricerca

1. Gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca sono conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche relative a una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare, sulla base dei criteri previsti nel bando:

⁶ Art. 51 (Astensione del giudice).

"Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

Disciplinare per il conferimento degli incarichi post-doc e incarichi di ricerca dell'INFN

approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. del

- a) l'aderenza del curriculum scientifico-professionale allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc da conferire, mediante esame dei titoli, delle pubblicazioni e colloquio orale, anche in lingua diversa da quella italiana prevista dal bando di selezione, ad opera di una Commissione Esaminatrice;
 - b) l'idoneità dei candidati allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del bando di selezione e il possesso di un curriculum idoneo allo svolgimento dell'incarico di ricerca, mediante esame dei titoli, delle pubblicazioni ed eventuale colloquio ad opera di una Commissione Esaminatrice.
2. Tale valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi sono effettuate sulla base dei seguenti criteri, preliminarmente dettagliati dalla Commissione Esaminatrice con specifico riferimento alle caratteristiche dell'attività oggetto della selezione:
 - a) qualità del percorso formativo del candidato;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività precedentemente svolte dai candidati, nonché delle eventuali esperienze lavorative dei medesimi;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione.
3. La valutazione di cui al comma 1 del presente articolo viene integrata da un esame-colloquio pubblico, anche in una lingua diversa dall'italiano, volto ad accertare le competenze e l'attitudine alla ricerca e alle attività oggetto del bando dei candidati, nonché, eventualmente, la conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
4. Per le sole selezioni per conferimento di incarichi di ricerca, il bando può prevedere la valutazione per soli titoli.
5. La Commissione Esaminatrice, dispone complessivamente di 100 punti, ovvero:
 - nelle selezioni per titoli ed esame-colloquio:
 - 30 punti per i titoli;
 - 70 punti per l'esame-colloquio;
 - nelle selezioni per soli titoli:
 - 100 punti per i titoli.
6. La Commissione procede alla valutazione dei titoli e, successivamente, all'espletamento dell'esame-colloquio ove previsto, assegnando i relativi punteggi.
7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale ed è validamente costituita anche se riunitasi in via telematica nei termini di legge purché la piattaforma software utilizzata consenta l'autenticazione degli utenti e la chiara trasmissione sincrona di audio e video, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

8. L'esame-colloquio verte sulle conoscenze relative all'attività prevista dal bando, sulle esperienze maturate, sulle pubblicazioni eventualmente presentate e su argomenti ulteriori eventualmente specificati nel bando di selezione. L'esame colloquio non è superato se il candidato non ha ottenuto la votazione minima di 49/70. La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nell'esame colloquio. La graduatoria includerà solo i candidati che avranno superato il colloquio stesso ed abbiano riportato una votazione minima complessiva di 70 punti.
9. Nelle selezioni per incarichi di ricerca per soli titoli il candidato entra in graduatoria solo se consegue una votazione minima di 70 punti.
10. Le selezioni dei candidati ed il conferimento degli incarichi avvengono nel rispetto di principi di pubblicità, trasparenza ed efficienza.

Art. 23 – Termine del procedimento di selezione

1. Il giudizio della Commissione è insindacabile. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito con un eventuale numero massimo di posizioni indicate nel bando di selezione, entro 3 mesi dalla data di scadenza del bando di selezione. Su proposta motivata del Presidente della Commissione può essere concessa dal Presidente dell'INFN una proroga fino a ulteriori 2 mesi.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra, salvo motivato ed eccezionale impedimento, il Presidente dell'INFN provvederà alla revoca della nomina della Commissione Esaminatrice con proprio provvedimento.
3. Nel caso in cui i lavori della Commissione non dovessero concludersi entro il termine di durata in carica della Commissione stessa, i Componenti della Commissione resteranno in carica, esclusivamente per la selezione in oggetto, fino alla conclusione dei lavori.
4. Il bando può demandare alla Commissione Esaminatrice la facoltà di ammettere all'esame colloquio, ove previsto, un numero massimo di candidati, più gli eventuali *ex aequo* nell'ultima posizione, secondo l'ordine decrescente del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
Il bando può prevedere altresì, la facoltà per la Commissione Esaminatrice di non ammettere all'esame colloquio i candidati che non raggiungono nei titoli un punteggio minimo.
5. La valutazione e l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione Esaminatrice devono risultare da apposito verbale conservato agli atti dell'Istituto.
6. I punteggi della valutazione dei criteri di cui all'art. 22, comma 2, lettere a), b) e c), nonché dei titoli allegati alla domanda di partecipazione alla selezione, dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione dell'esame colloquio.

Art. 24 – Graduatoria

1. Al termine dei lavori la Commissione redige il verbale finale contenente la graduatoria dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato in sede di valutazione e di colloquio pubblico, se previsto.
2. A parità di votazione complessiva, fermo restando che nelle selezioni per il conferimento di incarichi post-doc il titolo di dottore di ricerca, qualora non richiesto per l'ammissione, costituisce titolo preferenziale, ai fini della formazione della graduatoria, ha la precedenza in graduatoria nell'ordine:
 - il candidato con voto di laurea magistrale o a ciclo unico più elevato. In caso di colloquio, il candidato con il punteggio-colloquio più alto;
 - il candidato che, a parità di merito e a parità di titoli, risulti vincitore in base ai titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4 del Dpr n. 487 del 1994 e s.m.i.;
 - in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane.

Risultano vincitori i candidati che sono compresi entro il numero degli incarichi previsti dal bando, secondo l'ordine della graduatoria formata.

3. Gli atti della procedura selettiva, previa istruttoria effettuata dalla Direzione Risorse Umane dell'Amministrazione Centrale dell'INFN, sono approvati con apposita deliberazione della Giunta Esecutiva. La graduatoria dei vincitori è resa pubblica sul sito internet dell'Istituto nello stesso applicativo utilizzato per la partecipazione alla selezione. La pubblicazione della graduatoria vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale ai candidati, senza obbligo di ulteriore comunicazione da parte dell'INFN.
4. Le graduatorie, che potranno essere utilizzate entro un anno dall'approvazione, su richiesta ufficiale da parte del Direttore della Struttura dell'INFN interessata, non sono comunque impegnative per l'Istituto.

Capo II – STIPULA E DISCIPLINA DEGLI INCARICHI

Art. 25 – Incompatibilità

1. Gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-

Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca e, comunque, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva⁷.

2. Gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca conferiti dall'INFN non sono compatibili e non possono essere fruiti da un medesimo titolare contemporaneamente ad altri incarichi di ricerca, assegni di ricerca, incarichi post-doc di cui all'art. 22- bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, né ai contratti di ricerca e ai contratti di ricercatore a tempo determinato di cui, rispettivamente, agli artt. 22 e 24 della citata legge.
3. Gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca non possono essere attribuiti a candidati che abbiano già prestato servizio con contratti di lavoro, complessivamente di durata almeno annuale, nei ruoli di ricercatore o tecnologo, presso l'INFN, in università o in altri enti di ricerca italiani. La Giunta Esecutiva, su motivata esigenza, può derogare all'ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.
4. Gli incarichi post-doc sono incompatibili, altresì, con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato presso soggetti pubblici o privati e comportano il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
5. Gli incarichi di ricerca non possono essere attribuiti a candidati che abbiano già fruito di incarichi post-doc presso l'INFN, l'università o gli altri enti di ricerca italiani. La Giunta Esecutiva, su motivata esigenza, può derogare all'ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.
6. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare di incarico post-doc o di incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possa determinare una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con le attività dell'Istituto.

Art. 26 – Stipula dei contratti

1. Ai vincitori delle selezioni saranno inviate via e-mail le dichiarazioni di accettazione e le altre necessarie per la stipula del contratto di incarico post-doc o incarico di ricerca, da restituire firmate via e-mail, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ove queste non vengano restituite nel termine di 15 giorni, il candidato viene considerato rinunciatario. L'inizio dell'attività sarà di norma entro 60 giorni dalla data di accettazione, se non altrimenti stabilito nel bando. Eventuali posticipi dell'inizio dell'attività possono essere concordati con il Direttore della Struttura INFN interessata e autorizzati dalla Giunta Esecutiva, purché compatibili con l'attività progettuale. Il contratto verrà sottoscritto dal vincitore al più tardi contestualmente all'inizio dell'attività. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla posizione e lo stesso decade dalla graduatoria.

⁷ Art 22-ter, comma 9, legge n. 240/2010

Disciplinare per il conferimento degli incarichi post-doc e incarichi di ricerca dell'INFN
approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. del

2. Ove i candidati siano risultati vincitori in più di una selezione devono, entro lo stesso termine, scegliere per quale posizione accettare il contratto.
3. Tramite la sottoscrizione del contratto, al vincitore è conferito l'incarico.
4. Al fine di favorire la mobilità, i vincitori dell'incarico post-doc e dell'incarico di ricerca che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto dal bando in una Provincia o Città Metropolitana diversa da quella della sede di destinazione dell'incarico post-doc o incarico di ricerca, beneficeranno di un incentivo economico aggiuntivo dell'importo annuo lordo onnicomprensivo riportato rispettivamente nell'Appendice 1 e nell'Appendice 2, purché non risultino residenti o non abbiano avuto il domicilio, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca, incarichi di ricerca, incarichi post-doc o qualunque altro incarico o contratto conferiti dall'INFN o da altre istituzioni scientifiche nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione del contratto nella Provincia o Città Metropolitana della sede di destinazione. Il suddetto incentivo economico aggiuntivo potrà essere erogato solo per il primo anno di incarico con esclusione dell'eventuale periodo successivo e/o dei periodi di proroga e/o di rinnovo. Le condizioni per aver diritto all'incentivo economico aggiuntivo verranno verificate al momento del conferimento dell'incarico. Tale incentivo non sarà erogato qualora facilitazioni similari siano già previste all'interno degli accordi di finanziamento qualora la posizione sia attivata a seguito delle procedure di selezione, previste all'art. 15 del presente Disciplinare.

Art. 27 – Rinuncia alla stipula del contratto

In caso di rinuncia alla sottoscrizione del contratto per incarico post-doc o per incarico di ricerca o in caso di rinuncia successiva all'inizio dell'attività, su richiesta del Direttore della Struttura interessata l'incarico può essere conferito, con disposizione del Presidente, per il relativo periodo residuo, al candidato che segue il vincitore nella graduatoria di merito, entro i termini di validità della graduatoria e purché la durata residua dell'incarico da conferire sia pari ad almeno un anno.

Art. 28 – Durata complessiva dei contratti ed incarichi

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente⁸.

⁸ Art. 22-ter, comma 9, legge n. 240/2010

Disciplinare per il conferimento degli incarichi post-doc e incarichi di ricerca dell'INFN
approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. del

Art. 29 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo dei rapporti di incarico

1. Ai titolare di incarico post-doc e di incarico di ricerca spetta, per tutta la durata del rapporto, in relazione alla rispettiva Fascia, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo nelle misure stabilite rispettivamente nelle Appendici 1 e 2, nel rispetto dei limiti previsti dal Decreto MUR n. 592 del 6 agosto 2025, nell'ambito della disponibilità di bilancio dell'Istituto, tenuto conto dei vincoli imposti dall'art. 9, comma 2, decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e dall'art. 22-ter, comma 10, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. L'Istituto garantisce nei confronti del titolare di incarico post- doc il trattamento assicurativo, fiscale, previdenziale e l'adempimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato⁹.
3. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS, in materia di astensione obbligatoria per maternità le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Istituto fino a concorrenza dell'intero importo mensile previsto per l'incarico di ricerca in relazione all'intera durata del periodo di astensione obbligatoria¹⁰. Nel periodo di congedo parentale l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'INFN fino a concorrenza dell'intero importo mensile spettante per l'incarico di ricerca limitatamente ai primi trenta giorni di congedo.
4. Per gli incarichi post-doc e per gli incarichi di ricerca, il bando di selezione conterrà informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione da conferire e sul trattamento economico e previdenziale applicabili.
5. L'Istituto provvede, altresì, alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per la responsabilità civile.

Art. 30 – Sospensione e proroga

1. L'attività di ricerca può essere sospesa e prorogata per la stessa durata del periodo di assenza per i seguenti motivi, debitamente comprovati:
 - a) maternità
 - b) congedo parentale¹¹

⁹ Circolare INPS, n. 125 dell'11.09.2025

¹⁰ Art 22-ter, comma 6, legge n. 240/2010

¹¹ Cfr. art. 8, co. 4, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, come modificato dall'art. 4, co. 1, d.lgs. 30 giugno 2022, n. 81, che prevede per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di cui all'art.2, co. 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo pari a tre mesi per ciascun genitore entro i primi dodici anni di vita del bambino ed, entro lo stesso termine, il diritto dei

Disciplinare per il conferimento degli incarichi post-doc e incarichi di ricerca dell'INFN
approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. del

- c) malattia
 - d) motivi di ricerca all'estero per mobilità internazionale.
2. Nel caso previsto dalla lettera d) del comma precedente, nonché per ulteriori documentati e gravi motivi, le relative richieste di sospensione dell'attività di ricerca dovranno essere sottoposte all'approvazione della Giunta Esecutiva dell'INFN, previa autorizzazione del Direttore della Struttura, sentito il Responsabile scientifico del progetto/dell'attività di ricerca e, in caso di incarico di ricerca, il Tutor.
3. Durante le sospensioni di cui ai commi 1 e 2, il titolare di incarico post-doc e di incarico di ricerca mantengono tutte le prerogative associate al proprio contratto e l'accesso ai servizi informativi dell'Istituto, secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti dell'Istituto.

Art. 31 – Obblighi dei titolari di incarichi

1. I titolari di incarico post-doc o di incarico di ricerca hanno l'obbligo:
- a) di iniziare la propria attività alla data fissata presso la Struttura indicata nel contratto;
 - b) di svolgere la propria attività regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo di durata del contratto;
 - c) di osservare tutte le norme interne dell'INFN e di uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza e di attenersi alle indicazioni del Responsabile scientifico del progetto/dell'attività e, altresì del Tutor per gli incarichi di ricerca;
 - d) di armonizzare la propria condotta, in base a quanto previsto dall'art. 39, comma 2 del Regolamento del Personale dell'INFN, in modalità analoghe al personale INFN, al Codice Etico, al Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle persone e di rispettare i principi contenuti negli articoli 25, 26 e 30 dello stesso Regolamento del Personale dell'INFN;
 - e) di osservare, tra le altre, le norme interne dell'Istituto emanate in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i..
2. Il titolare di incarico post-doc o di incarico di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.lgs. 81/2008 a carico dell'Istituto e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Ove il titolare di incarico post-doc o di incarico di ricerca, senza giustificato motivo, dopo aver iniziato l'attività non la prosegua, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata del contratto o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività prevista dal contratto e articolata secondo la supervisione e guida

genitori, in alternativa tra loro, ad ulteriori tre mesi di congedo.

Disciplinare per il conferimento degli incarichi post-doc e incarichi di ricerca dell'INFN
approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. del

del Responsabile scientifico del progetto/dell'attività e, altresì, dal Tutor per gli incarichi di ricerca, il contratto può essere risolto con motivato provvedimento del Presidente dell'INFN.

4. Il provvedimento di cui al comma precedente viene adottato su proposta del Direttore della Struttura INFN presso la quale il titolare di incarico post-doc o di incarico di ricerca svolge la propria attività, udito l'interessato.
5. In caso di cessazione anticipata il titolare di incarico post-doc o di incarico di ricerca dovrà comunicare il proprio recesso con un preavviso di almeno 30 giorni al Direttore della Struttura INFN, in difetto del rispetto di tale termine l'Istituto provvederà a trattenere il compenso spettante per l'intero periodo di mancato preavviso.

Art. 32 – Fruizione di attrezzature e servizi di Struttura e disciplina delle missioni

1. I titolari di incarico post-doc e di incarico di ricerca si avvalgono, per lo svolgimento della propria attività, della sede e delle attrezzature della Struttura assegnata ed usufruiscono dei servizi, ivi compreso quello di mensa, messi a disposizione del personale INFN, nel rispetto dei regolamenti dell'Istituto e secondo le norme vigenti nella Struttura stessa.
2. I titolari di incarico post-doc e di incarico di ricerca inviati in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, godono del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per il personale INFN.
3. È previsto che i titolari di incarico post-doc e di incarico di ricerca possano aderire alla polizza sanitaria integrativa secondo le norme e alle condizioni previste per il personale dell'INFN.

Art. 33 – Proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso delle attività svolte per conto dell'INFN appartengono in via esclusiva all'INFN che ne potrà liberamente disporre, fermo restando il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o dell'invenzione¹².

Art. 34 – Parità tra i generi

1. Le procedure di selezione devono contenere la citazione della legge 10 aprile 1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come anche previsto dall'art. 57 del Decreto Legislativo 165/2001, nonché degli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 198/2006.
2. Per applicare al meglio i principi richiamati dal comma 1, l'Istituto mette a disposizione delle Commissioni Esaminatrici una documentazione, redatta dal Comitato Unico di Garanzia, che

¹² Per qualsiasi ulteriore aspetto relativo alla disciplina della proprietà intellettuale si rimanda al "Disciplinare per la tutela e la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN", approvato con Deliberazione del C.D. n. 17091 del 28 giugno 2024.

Disciplinare per il conferimento degli incarichi post-doc e incarichi di ricerca dell'INFN
approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. del

richiama alcuni principi e formula suggerimenti da tenere presenti durante l'espletamento delle procedure di selezione. La presa d'atto di questa documentazione deve avvenire all'inizio della procedura di selezione e deve essere verbalizzata come uno dei primi atti della Commissione.

3. Le Commissioni Esaminatrici includono nel verbale finale un'analisi della composizione dei candidati in termini di età e genere ad ogni stadio delle procedure di selezione, così come previsto dal documento riportato al comma 2. La suddetta composizione sarà inoltre riportata nell'estratto del verbale.

Art. 35 – Trattamento dei dati personali

1. Titolare del Trattamento: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e-mail: presidenza@presid.infn.it
Responsabile della Protezione dei Dati: e-mail: dpo@infn.it
2. In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di strumenti informatici, esclusivamente per la gestione delle attività di selezione e per l'instaurazione del rapporto di incarico di ricerca e di incarico post-doc, nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare dettata per lo svolgimento di tali attività.
3. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Il conferimento dei dati è altresì necessario ai fini dell'instaurazione del rapporto di incarico di ricerca e di incarico post-doc e la loro mancata indicazione può precludere il perfezionamento del relativo contratto. I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura selettiva e per tutta la durata del rapporto di incarico e successivamente trattenuti ai soli fini di archiviazione.
4. L'INFN garantisce ad ogni interessato l'accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione e la limitazione degli stessi ed il diritto di opporsi al loro trattamento; l'INFN garantisce altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante del Trattamento dei dati personali circa il trattamento effettuato.

Titolo V– DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 – Disposizioni transitorie

Nel periodo transitorio, le Strutture INFN possono utilizzare fino a naturale scadenza, non ulteriormente prorogabile, le Commissioni esaminatrici biennali già in carica per i concorsi relativi al conferimento degli assegni di ricerca e borse di studio anche per le selezioni per conferimento di incarichi di cui al presente disciplinare.

Art. 37 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore dal.....2025, data della sua adozione ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto nella pagina Amministrazione Trasparente.
2. Tutti i richiami alle vigenti disposizioni normative e regolamentari contenuti nel presente disciplinare sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni e integrazioni delle stesse.
3. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si rinvia alla vigente normativa in materia.

Appendice 1

Tipo	Compenso lordo erogato al titolare di incarico post-doc	Costo stimato complessivo comprensivo di oneri per l'Istituto
Incarico post-doc Fascia 1	€ 28.761,73	€ 40.680,88
Incarico post-doc Fascia 2	€ 33.681,30	€ 47.639,17
Incarico post-doc Fascia 3	€ 38.531,97	€ 54.500,00
Mobilità	€ 4.242,05	€ 6.000,00

Appendice 2

Tipo	Compenso lordo omnicomprensivo erogato al titolare di incarico di ricerca	Costo stimato* complessivo comprensivo di oneri per l'Istituto
Incarico di ricerca di Fascia 1	€ 22.500,00	€ 27.819,00
Incarico di ricerca di Fascia 2	€ 25.000,00	€ 30.910,00
Incarico di ricerca di Fascia 3	€ 28.500,00	€ 35.237,40
Mobilità	€ 3.235,20	€ 4.000,00

*** Calcolo basato su anno 2025 con aliquota INPS – Gestione Separata pari al 35,03% di cui 2/3 a carico INFN e 1/3 a carico titolare di incarico di ricerca.**

Il trattamento economico degli incarichi di ricerca è soggetto ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Art. 2, Decreto MUR n. 592 del 6 agosto 2025)